



UNIONE



REPUBBLICA

**Modello Attuativo
dell'Autorità di Gestione
F.A.Q. - Domande frequenti**

FEAMP

2014 | 2020

febbraio 2019

SCOPO DEL DOCUMENTO.....	3
CAMPO DI APPLICAZIONE MODELLO ATTUATIVO.....	4
TASSI DI COFINANZIAMENTO.....	7
SPESE AMMISSIBILI.....	8
DOCUMENTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI.....	16
RICHIESTE DI INTERPRETAZIONE.....	19
PROCEDURE.....	34
SOGGETTI AMMISSIBILI.....	36
Sistema Italiano Pesca e Acquacoltura (SIPA).....	41

Scopo del documento

Il presente documento è stato redatto sulla base di quanto rappresentato dall'AdG e/o dagli Organismi Intermedi in fase di revisione del Modello Attuativo, durante le riunioni del Tavolo Istituzionale, oppure a seguito di chiarimenti forniti dai Servizi della Commissione, attraverso quesiti e domande, al fine di favorire un approccio sistemico alla soluzione di dubbi ricorrenti emersi nelle fasi di attuazione.

Campo di applicazione Modello Attuativo

Recepimento del Manuale delle Procedure/Diposizioni Procedurali

Domanda

Per quanto attiene il “manuale delle procedure”, si chiede di conoscere se il manuale redatto dal MiPAAFT, in quanto AdG FEAMP, possa essere recepito ed utilizzato dagli OI nelle more della stesura ed adozione di uno specifico manuale da parte degli stessi Organismi Intermedi. Il manuale in argomento risulta da noi acquisito nella versione 1 datata 26/10/2016, è una versione definitiva o è necessario che il predetto manuale sia approvato in sede di Tavolo Istituzionale?

Risposta

Il Manuale delle Procedure e dei Controlli non necessita dell'approvazione in sede del Tavolo Istituzionale, essendo un adempimento da Regolamento che l'AdG deve soddisfare per l'attuazione del PO FEAMP. Il manuale delle Procedure e dei Controlli – Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione – è stato approvato con D.D. n.8161 del 06/04/2017.

Gli OO.II. sono obbligati a presentare all'AdG la Manualistica che intendono adottare per l'attuazione delle Misure del PO FEAMP di loro competenza, decidendo se recepire o meno il Modello Attuativo dell'AdG. Nello specifico, nel caso in cui il singolo O.I. intenda recepire ed applicare lo stesso Modello dell'AdG (con le modifiche opportune inerenti le specificità territoriali) per le Misure di sua competenza, l'approvazione della Manualistica sarà effettuata in tempi brevi. Qualora, invece, intenda adottare un Modello di Attuazione differente da quello dell'AdG FEAMP, quest'ultima provvede alla verifica della coerenza con le normative comunitarie e nazionali vigenti del Modello Attuativo dell'O.I. al fine di procedere all'approvazione dello stesso.

La parte del Modello Attuativo relativa alle singole Schede di Misura è, invece, oggetto di approvazione del Tavolo Istituzionale secondo le modalità sancite da suo regolamento interno. Le Schede di Misura sono state redatte tenendo conto, il più possibile, delle esigenze e delle specificità dei territori. L'approvazione della componente relativa alle singole Schede di Misura ha il vantaggio di accelerare la procedura di messa a bando o pubblicazione di Avvisi Pubblici.

Ambiti di modifica del Modello Attuativo

Domanda

Quali sono i margini di modifica delle Disposizioni Attuative – Parte B Specifiche (Schede di Misura) consentiti agli OO.II.?

Risposta

Le modifiche alle Schede di Misura possono prevedere esclusivamente restrizioni rispetto a quanto previsto dalle Disposizioni Attuative (Parti A e B). Ad esempio:

1. l'elenco delle spese ammissibili riportate negli Avvisi Pubblici degli OO.II. non può essere più ampio di quello concordato con l'AdG;
2. ulteriori documenti/atti/certificati da aggiungere all'elenco minimo di documentazione prevista da ogni scheda, sono ammissibili;
3. selezione di parte dei beneficiari in relazione alle tipologie di investimento ammissibili.

Criteri e modalità attuative O.I.

Domanda

L'Organismo Intermedio definisce i criteri e le modalità attuative? Si tratta di qualcosa di diverso dai criteri approvati dal CdS o nel Tavolo Istituzionale?

Risposta

Il Modello Attuativo, e più specificamente le Disposizioni Attuative di Misura, sono oggetto di approvazione in sede di Tavolo Istituzionale, mentre i Criteri di Selezione sono approvati dal Comitato di Sorveglianza. L'Organismo Intermedio ha autonomia di applicazione di quanto approvato nelle sedi deputate in conformità a quanto indicato nella FAQ precedente.

Attuazione delle Misure PO FEAMP

Domanda

È possibile attivare un bando che preveda contemporaneamente l'attivazione di più Misure?

Risposta

Sì, è possibile emanare un bando/Avviso Pubblico che preveda la contemporanea attivazione di più Misure, con lo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse comunitarie e l'efficacia delle operazioni proposte. Tuttavia, si segnala che, essendo le dotazioni finanziarie riferibili alle singole Misure, queste vanno mantenute separate soprattutto in virtù di possibili tassi di cofinanziamento differenti per singola Misura. Ai fini del periodo di eleggibilità della spesa l'esito dell'istruttoria potrà essere formalizzato attraverso graduatorie per singola azione/misura o con graduatoria unica.

Spese Ammissibili da ciascun O.I.

Domanda

Può l'O.I. selezionare, fra le spese ammissibili di cui alle Disposizioni Attuative – Parte B Specifiche, solamente quelle ritenute maggiormente pertinenti?

Risposta

Sì, ciascun O.I. può operare esclusivamente in restrizione dei limiti previsti dal Modello Attuativo.

Tassi di cofinanziamento

Percentuali di cofinanziamento

Domanda

Si chiede di voler indicare le percentuali di cofinanziamento riservate a ciascun beneficiario potenziale nella tabella "soggetti ammissibili a cofinanziamento" ovvero inserire nel paragrafo "intensità dell'aiuto" i parametri specifici per ciascuno dei richiedenti.

Risposta

Non si è ritenuto utile riportare le percentuali di cofinanziamento in quanto la variabilità è tale da rendere difficile una standardizzazione. È intenzione dell'AdG procedere alla determinazione delle percentuali di cofinanziamento delle varie Misure attraverso un processo partecipativo degli OO.II.

Intensità di contributo

Domanda

Nel paragrafo sull'intensità di contributo si prevede che, se l'intervento è attuato nell'ambito del titolo V, capo III, e soddisfa uno dei tre criteri elencati, è prevista un'intensità d'aiuto compresa tra il 50% e il 100%.

Si ricorda tuttavia che l'AdG ha inviato già nell'ambito del CLLD uno schema relativo all'intensità per cui è stata stabilita una modulazione delle intensità al 50%, al 80% e al 100%.

Risposta

La modulazione in 50, 80 e 100% è un'ipotesi suggerita dall'AdG per l'attuazione dei CLLD.

L'O.I. può, eventualmente, decidere di adottarlo anche per le altre Misure.

Spese ammissibili

Applicabilità del Reg. (UE) 2015/531 all'Art. 44 del Reg. (UE) 508/2014

Domanda

È possibile ammettere, nell'ambito delle Misure per le acque interne previste dall'art. 44 del Reg. (UE) 508/2014, le tipologie di spesa previste dagli artt. 9 e 12 del Reg. (UE) 2015/531 (*ammissibilità dei costi del contributo a una migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche marine e ammissibilità dei costi di partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici*)?

In particolare, le Misure di cui all'art. 40, par. 1, lettere da b) a g), possono essere applicate anche nell'ambito delle acque interne tramite l'art. 44, par. 6?

Si chiede se l'art. 44, par. 6 (protezione e sviluppo della fauna e flora acquatica) possa essere abbinato alle Misure di cui all'art. 40, par. 1, lett. e), f), i) e se, in particolare, sia possibile considerare ammissibili, per la Misura 1.44_par. 6, le tipologie di spesa previste dagli artt. 9 e 12 del Reg. (UE) 2015/531?

Risposta

In merito è stato posto specifico quesito ai servizi comunitari, i quali hanno chiarito che le Misure applicabili alle acque interne sono stabilite, in maniera esauriente, dall'art. 44 del Regolamento FEAMP e che le altre Misure, nell'ambito del FEAMP, non possono essere applicate alle acque interne. La Commissione risponde, inoltre, che le spese ammissibili ai sensi del Reg. (UE) 2015/531 non sono direttamente applicabili agli investimenti attuati in applicazione della Misura 1.44, par. 6.

Acquisto di autoveicoli e mezzi di trasporto

Domanda

Nell'ambito della Misura 1.42, par.1 (*investimenti che valorizzano i prodotti della pesca, in particolare consentendo ai pescatori di provvedere alla trasformazione, alla commercializzazione e alla vendita diretta delle proprie catture*), è possibile finanziare l'acquisto di mezzi di trasporto per la commercializzazione del prodotto?

Risposta

Nell'ambito della Misura oggetto del quesito, e più in generale nelle Misure del PO per cui è considerata eleggibile la spesa di sistemi di trasporto atti a non interrompere la catena del freddo, è considerato ammesso al sostegno l'acquisto di mezzi/attrezzature atti al trasporto ed idonei alla vendita diretta del pescato da parte dei pescatori, quali:

- a) automezzi per la conservazione della catena del freddo:
 - spese per la fornitura e la posa in opera di cassoni coibentati e spese strettamente inerenti l'acquisto dei sistemi di refrigeramento delle celle frigorifere per i prodotti ittici - per i quali non si può interrompere la catena del freddo - esclusa la motrice (autoveicolo e autocarro);
 - l'acquisto di un automezzo dotato di coibentazione e gruppo frigorifero;
- b) automezzi per la vendita diretta del pescato:
 - veicoli attrezzati per la vendita su strada;

Operazioni portate a termine prima del finanziamento

Domanda

Cosa si intende per operazioni *portate materialmente a termine o completamente attuate* ai sensi dell'art. 65 par. 6 del Reg. (UE) 1303/2013?

Risposta

L'art. 65 par. 6 del Reg. (UE) 1303/2013 prevede che "non sono selezionate per il sostegno dei fondi SIE (e quindi del FEAMP) le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento sia presentata dal beneficiario all'Autorità di Gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario".

Nel dettaglio:

- nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente opere edilizie, l'operazione può essere definita completamente attuata quando l'opera raggiunge le finalità per cui è stata realizzata (dimostrato dalla relativa documentazione, ad es. certificato di agibilità);
- nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente acquisto di attrezzature,

l'operazione può essere definita *completamente attuata* con la fornitura e il pagamento dell'ultima attrezzatura (dimostrato dai relativi giustificativi di trasporto e di spesa);

- nel caso di operazioni riguardanti sia l'acquisto di attrezzature che le opere edilizie, l'operazione può essere definita *completamente attuata*, quando entrambe le fattispecie sopra riportate sono soddisfatte;
- nel caso di attivazione di più Misure con il medesimo Avviso Pubblico, l'operazione si intende materialmente conclusa/completamente attuata quando tutte le operazioni che costituiscono la domanda siano materialmente portate a termine o completamente attuate;
- nel caso della Misura 1.31 di cui all'art. 31 del Reg. (UE) 508/2014 – Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori, con cui il FEAMP sostiene la prima acquisizione di un peschereccio, si specifica che tale acquisizione si intende perfezionata e, quindi, materialmente portata a termine o completamente attuata, con la stipula dell'atto di compravendita, ovvero, nel caso di più Misure, al momento della conclusione di tutte le operazioni previste nell'atto di concessione;
- nel caso in cui l'attività oggetto di finanziamento abbia già raggiunto le finalità dell'intervento e/o acquisito le autorizzazioni all'esercizio, le operazioni oggetto di investimento si intendono completamente attuate.

Investimento ammissibile

Domanda

Misura 2.48

In riferimento alle lettere a) b) c) d) f) g) h) c'è un'indicazione relativa alla realizzazione di opere per la riconversione energetica (tuttavia la lettera apposita sarebbe la k) ma si inserisce una limitazione in quanto la spesa per tale intervento non può superare il 15% dell'investimento ammissibile. Perché?

Risposta

Alla lettera k) sono previsti sia interventi di efficientamento energetico che di produzione di energia a partire da Fonti di Energia Rinnovabile (FER). Nelle altre lettere riportate nell'osservazione (a-d/f-h), sono previsti investimenti per la realizzazione di impianti alimentati FER nell'ottica di definire ammissibili progetti/operazioni completi anche di investimenti produttivi/di ammodernamento di questo tipo.

Il limite del 15% è stato stabilito con la finalità di evitare che lo sforzo di riconversione ed efficientamento energetico, e/o di costruzione/realizzazione/installazione di impianti alimentati FER delle imprese acquicole, sia disperso nelle lettere a-d/f-h della Misura. La soglia del 15% è stata, inoltre, stabilita in analogia ai limiti minimi imposti in altri fondi dell'attuale programmazione.

Contributi in natura e Misure di ingegneria finanziaria

Domanda

Documentazione in caso di contributi in natura: come si valutano e si controllano tali contributi? In particolare, cosa significa “non debbano essere collegati a misure di ingegneria finanziaria”?

Risposta

Quando le voci di costo sono reperibili direttamente in azienda (contributo in natura), il relativo valore deve essere determinato in base al prezzario aggiornato utilizzato dalle Regioni e dalle Province Autonome. Nel caso in cui tale prezzario non preveda la voce di spesa relativa al bene fornito in natura, occorre produrre un'analisi prezzi dalla quale risulti l'idoneità del materiale fornito ed il relativo valore.

Il limite massimo per questa tipologia di spesa è indicato al comma 1, lett. a) dell'art. 69 del Reg. (UE) 1303/2013, che dispone: “il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione”. Inoltre al comma 1 lett. d) è indicato che: “nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento in denaro ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro; [...]”.

Infine il comma 1 specifica che: “Il valore dei terreni o immobili [...] non supera il limite di cui al paragrafo 3, lettera b) dell'art. 69 del Regolamento (UE) 1303/2013”.

In sostanza, la spesa pubblica cofinanziata dal FEAMP deve essere minore o uguale alla differenza tra il costo totale dell'investimento ed il costo del materiale e delle prestazioni in natura.

Ai sensi dell'art. 37, comma 10, del Reg. (UE) 1303/2013 “I contributi in natura non costituiscono spese ammissibili nell'ambito degli strumenti finanziari.”

Spese ammissibili correlate alle finalità della Misura

Domanda

Le voci di spesa ammissibili declinate nel relativo paragrafo delle Disposizioni Attuative di Misura (paragrafo *Categorie di spesa ammissibili*) non contengono specifiche correlate alle finalità della Misura.

Risposta

Le voci di spesa ammissibili declinate nel paragrafo si intendono sempre correlate agli obiettivi e agli interventi propri della Misura. Pertanto, ogni singola voce di spesa, anche se indicata in termini generali, sarà ammessa al sostegno esclusivamente se contribuirà agli obiettivi riportati al paragrafo 1.2 e agli interventi di cui al paragrafo 1.4 delle Disposizioni Attuative di Misura.

Ammortamenti

Domanda

Quali sono le modalità di calcolo e rendicontazione degli ammortamenti?

Risposta

Gli ammortamenti sono rendicontabili come segue:

- A) Nel caso di soggetti che presentano il bilancio:
- dovrà essere fornita un'idonea attestazione da bilancio o libro cespiti sull'ammortamento effettivo dell'attrezzatura;
 - dovranno essere prodotti i documenti giustificativi di spesa e pagamento come previsti dal Regolamento del proprio Ente/Società tra quelli in elenco:
 - a) documentazione giustificativa di spesa:
 - piano di ammortamento approvato;
 - libro degli inventari;
 - registro dei beni ammortizzabili contenente le seguenti informazioni:
 - anno di acquisto;
 - costo storico di acquisto;
 - eventuali rivalutazioni o svalutazioni;
 - fondo di ammortamento alla fine dell'esercizio precedente;
 - coefficiente di ammortamento effettivamente adottato nel periodo d'imposta;
 - quota annuale di ammortamento;
 - eventuali eliminazioni dal processo produttivo;
 - fattura relativa all'acquisto del bene;
 - b) documentazione giustificativa di pagamento:
 - pagamento riferito al valore complessivo dei beni, dal quale si evinca l'importo e il nominativo del percipiente corredato da estratto conto bancario del Beneficiario attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziario;
 - mandato di pagamento quietanzato dall'Istituto bancario cassiere e/o tesoriere (nel caso di Beneficiario di natura pubblica o assimilabile.)
- B) Nel caso di soggetti che non presentano il bilancio: per quota parte dell'investimento rapportato alla durata dell'operazione e

proporzionata alla durata economica.

Acquisto di attrezzature

Domanda

Misura 2.48, par. 1 lettera a/c

La sostituzione delle reti è ammissibile? Trattasi di beni difficili da controllare (evidenziato anche da controlli di altre autorità), occorre confrontarsi con altre Regioni che hanno avuto controlli.

Risposta

Sono ammissibili al sostegno i costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (anche acquisto di attrezzature).

Le spese sostenute sono rendicontabili tramite giustificativi di spesa opportunamente quietanzati.

Recuperabilità dell'IVA

Domanda

Perché fra le spese ammissibili di cui al paragrafo delle singole Disposizioni Attuative – Parte B Specifiche non è compresa l'IVA non recuperabile?

Risposta

L'IVA recuperabile è inserita nel novero delle spese escluse di cui al pertinente paragrafo delle Disposizioni Attuative di Misura – Parte B.

Retribuzioni oneri personale dipendente

Domanda

In caso di Misure che prevedano investimenti strutturali, fra le spese ammissibili cosa si intende per "retribuzioni e oneri del personale dipendente"?

Risposta

Il richiedente, anche nel caso di Misure che prevedano investimenti strutturali, imputerà all'operazione il costo del lavoro (stipendi più oneri) del personale in essa direttamente impegnato avente adeguate capacità professionali. I documenti a supporto sono quelli relativi alle diverse tipologie contrattuali dei lavoratori (busta paga, ecc.).

Nel caso in cui l'operazione non preveda il coinvolgimento di lavoratori nelle attività previste, tali spese non possono essere considerate ammissibili al sostegno.

Soglia per l'acquisto di terreni di cui all'art. 69 par. 3 lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013

Domanda

L'art. 69 par.3 lett. b) prescrive che non è ammissibile al sostegno *l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10 % della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %.* In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al di sopra delle rispettive percentuali di cui sopra

Risposta

In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al 20% per operazioni a tutela dell'ambiente.

per operazioni a tutela dell'ambiente.

Quanto può essere elevato il limite nel caso di operazioni a tutela dell'ambiente?

Domanda

La scheda di misura prevede che "Non sono ammissibili ai sensi del Reg. (UE) 2015/531 i costi della manutenzione programmata o preventiva di qualsiasi elemento dell'armamento finalizzata a mantenere la funzionalità di un dato dispositivo". Tenendo conto di quanto soprariportato nonché delle spese ammissibili riportate agli artt. 3, 4, 5 e 6 del Reg UE n. 2015/531 sembrerebbe che gli interventi per la messa in sicurezza dello scafo (riparazioni, rinforzatura, calafataggio, ecc.) non siano ammissibili; si chiede conferma su questo aspetto.

La scheda di misura prevede anche "Nello specifico della Misura in oggetto ed ai sensi dell'art. 32 del Reg. 508/2014, si riterranno escluse dal sostegno tutte quelle spese che non contribuiranno a finanziare investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature che vadano oltre i requisiti minimi imposti dal diritto dell'Unione o nazionale in materia di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori". Il citato Regolamento 531/2015 e naturalmente anche la scheda di misura indicano le spese ammissibili in relazione agli interventi per la sicurezza; tuttavia si rileva che il DM n.218 del 2002, rende obbligatorie le dotazioni di sicurezza per le quali le spese risulterebbero ammissibili ai sensi del FEAMP. Si chiede quindi di indicare le modalità di interpretazione della scheda di attuazione della misura.

Risposta

In conformità con le disposizioni del Reg. (UE) n. 2015/531, la Scheda di Misura 1.32 prevede che "Non sono ammissibili ai sensi del Reg. (UE) n. 531/2015 i costi della manutenzione programmata o preventiva di qualsiasi elemento dell'armamento finalizzata a mantenere la funzionalità di un dato dispositivo". Tale assunto fa espressamente riferimento all'impossibilità di cofinanziare i costi legati alla manutenzione di soli dispositivi per l'armamento dei pescherecci; è, altresì, da evidenziare che è possibile ammettere a cofinanziamento tutti gli interventi rientranti tra quelli previsti negli artt. 3, 4, 5 e 6 del Reg. (UE) n. 2015/531.

Relativamente a quanto previsto nell'art.32, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 508/2014 ed in particolare "Al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, il FEAMP può sostenere investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature, a condizione che tali investimenti vadano al di là dei requisiti imposti dal diritto dell'Unione o nazionale", non sono ammissibili a cofinanziamento tutti quegli investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature che sono richiesti obbligatoriamente ai fini dell'armamento dei pescherecci; pertanto, non sono ammissibili a valere sul PO FEAMP 2014-2020 investimenti a bordo per rendere l'imbarcazione compatibile con le norme comunitarie e nazionali in merito ai requisiti previsti per la sicurezza, l'igiene e la salute a bordo.

Per un maggiore dettaglio in merito all'ammissibilità delle spese previste per la Misura 1.32 si veda la Nota dell'AdG trasmessa in data 25 gennaio 2019 (prot. n. 2199) sulle spese ammissibili a valere sulle Misure 1.32 e 1.41 del PO FEAMP.

Tipologia di spese escluse

Domanda

Risposta

Si chiede di specificare le attrezzature che aumentano la capacità di un peschereccio di individuare pesce ai sensi dell'art. 11 lett. a) del Reg. (UE) 508/2014.

Le schede di Misura, ove pertinente, riportano, al paragrafo 3 "Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)", il riferimento all'art. 11 del Reg. (UE) 508/2014 così come segue: "interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o attrezzature che aumentano la capacità di un peschereccio di individuare pesce ai sensi dell'art. 11 lett. a) del Reg. (UE) 508/2014". Considerata la variabilità delle casistiche riferite ad interventi e ad attrezzature che possono aumentare la capacità di pesca, in fase di istruttoria sarà valutata l'ammissibilità della spesa.

Spese generali

Domanda

Si chiede di indicare le spese progettuali nell'elenco delle spese generali.

Risposta

Le linee guida per l'ammissibilità delle spese del PO FEAMP 2014/2020 specificano che nel caso di operazioni per le quali si applica la normativa degli appalti, le spese generali sono riconosciute per intero e sono quelle relative alla realizzazione degli interventi. Praticamente si traducono, ad esempio, nelle spese progettuali, ossia nelle spese previste per la redazione dei progetti (preliminare, definitivo ed esecutivo) nel caso di lavori. Non c'è una lista di spese progettuali. Sono quelle previste dalla normativa sugli appalti.

Diverso è il caso degli interventi non soggetti all'applicazione della disciplina degli appalti dove la tipologia di spesa afferente alle spese generali è riportata nelle Disposizioni Attuative con limite massimo pari al 12% dell'investimento ammesso.

Documentazioni ed autorizzazioni

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Domanda

Risposta

I punti B) e C) del capitolo 7 delle Disposizioni Attuative di Misura – Parte A Generali (documentazione da presentare per il richiedente in forma di impresa acquicola e per richiedente in forma societaria o di ente) prescrivono la presentazione di documentazione (es. visura della Camera di Commercio, copia dell'attribuzione della partita IVA, iscrizione INPS ecc.), che l'amministrazione pubblica non può richiedere così come previsto dall'art. 15 della L. 183/2011 che prescrive la decertificazione nei rapporti tra pubblica amministrazione e privati. È pertanto sufficiente la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà già prevista tra i documenti da presentare di cui al punto A) del medesimo capitolo 7?

In una prima stesura era stata prevista l'alternativa dell'autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000.

Nella nuova formulazione, il certificato rilasciato dall'Amministrazione di riferimento è sostituito sempre dall'autodichiarazione. L'autodichiarazione viene in seguito verificata in fase istruttoria da parte dell'Amministrazione concedente.

In termini generali, ogni volta che l'Amministrazione concedente può acquisire d'ufficio delle informazioni in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni, il richiedente, ai sensi dell'art. 15 della legge 183/2011, può limitarsi a produrre autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, indicando gli elementi indispensabili per consentire all'Amministrazione concedente il reperimento delle informazioni e dei dati richiesti.

Zone Natura 2000

Domanda

Sulla valutazione di impatto ambientale, una Regione segnala che la maggior parte delle proprie zone adibite ad acquacoltura sono Natura 2000. La valutazione di incidenza ambientale viene chiesta in fase di concessione, è pertanto sufficiente la concessione?

Risposta

Durante il Comitato di Sorveglianza del 25 maggio 2016, i rappresentanti del Ministero dell'Ambiente hanno specificato che, nell'ambito delle Misure destinate all'acquacoltura, per "valutazione dell'impatto ambientale" si intende una relazione ambientale generica, nel quadro di uno studio di fattibilità dell'intervento, che non darà luogo ad una procedura di VIA così come prevista dall'ordinamento nazionale e comunitario. Nel CdS del 4 luglio 2017 si è proceduto a dare informativa della modifica ai relativi criteri di ammissibilità, per cui la dicitura "valutazione di impatto ambientale (VIA)" è stata sostituita da "Valutazione ambientale degli interventi".

Rinnovo autorizzazioni per impianti in esercizio

Domanda

Risposta

Misura 2.48

Ai sensi dell'art. 59 comma 11 e 12 del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, l'autorizzazione all'esercizio di nuovi impianti di acquacoltura in mare ed al rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti già in esercizio posti ad una distanza superiore ad 1 km dalla costa, deve essere rilasciata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ferme restando comunque le funzioni di controllo in corso di attività di competenza delle autorità sanitarie.

Il Decreto Legge e relativi commi sono oggi vigenti. Qualora, in merito all'argomento oggetto di osservazione, siano subentrate modifiche apportate dall'adozione di normativa a livello regionale (secondo il comma 12), sarà cura dell'O.I. interessato indicare le particolari disposizioni.

Solidità economica**Domanda**

È riportato in tutti gli schemi la presentazione di copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda, a quale scopo vengono richiesti? Andrebbero fatte delle specifiche.

Risposta

I due bilanci sono strumentali a verificare la solidità economica e finanziaria del beneficiario, in relazione al costo dell'investimento.

Investimenti Fissi**Domanda**

In caso di investimenti fissi, nell'ambito della documentazione richiesta si parla di elaborati grafici ex ante ed ex post, dando ad intendere che sono ammissibili anche spese già sostenute. Diversamente, è stato previsto il computo metrico estimativo ma non quello consuntivo.

Risposta

La richiesta di elaborati ex-ante ed ex-post non determina l'ammissibilità di spese già sostenute, ma serve per determinare le opere da realizzare.

Verifiche di ammissibilità delle operazioni in materia di regolarità fiscale ed ai fini previdenziali e contributivi (INAIL- INPS)**Domanda**

Con riferimento ad investimenti strutturali che vedono beneficiari soggetti di natura privata o mista è obbligatorio richiedere, prima della concessione, la regolarità contributiva (DURC) e all'Agenzia delle Entrate, una attestazione relativa a situazioni di omesso pagamento di imposte e tasse?
Esiste una soglia di spesa/investimento sotto la quale non è necessario eseguire le verifiche?

Risposta

Il criterio di esclusione trova applicazione solo in determinati casi di cui all'art. 106 del Reg. (UE) 966 del 2012. A tal proposito si ricorda che, ai sensi dell'art.131 del medesimo Regolamento, i richiedenti devono attestare che non si trovino in una delle situazioni di esclusione, tuttavia l'ordinatore può non richiedere tale attestazione nei casi di sovvenzioni di valore modesto ossia valori inferiori a 60.000 euro, come previsto all'art. 185 del Reg. (UE) 1268/2012.

Ammissibilità ai sensi dell'Art. 106 del Reg. (UE) 966/2012**Domanda****Risposta**

Il criterio generale di ammissibilità “Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) 966/2012” è riferito a candidati o offerenti che partecipano alle procedure di aggiudicazione degli appalti, si richiede pertanto l'eliminazione del suddetto criterio da tutte le disposizioni attuative di misura.

Come previsto dal Manuale delle procedure e dei controlli – Disposizioni Procedurali dell'AdG, per le Misure a regia, l'erogazione di finanziamenti a singoli beneficiari ex art. 12 della L. 241/1990 assume la forma di sovvenzione, così come stabilito dall'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Sul punto, il Reg. (UE EURATOM) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, all'art. 131, paragrafo 4, inserito nel Titolo VI - rubricato proprio “Sovvenzioni” - stabilisce espressamente che “l'articolo 106, paragrafo 1, e gli articoli 107, 108 e 109 si applicano per analogia ai richiedenti di sovvenzioni. I richiedenti devono attestare che non si trovano in una delle situazioni di cui in tali articoli”.

Ne consegue, quindi, che è lo stesso Regolamento che stabilisce espressamente che, anche in caso di sovvenzioni e non solo di appalti pubblici, i richiedenti non devono rientrare nelle cause di esclusione previste dall'art. 106 del citato Regolamento.

Richieste di interpretazione

Beneficiari collettivi

Domanda

La spesa totale ammissibile delle Misure di cui al Titolo V, capi I, II e IV può essere finanziata fino al 100% nei casi in cui si tratti di interesse collettivo, beneficiario collettivo o presenti elementi innovativi, se del caso, a livello locale. Quali sono le corrette interpretazioni dei suddetti criteri?

Risposta

I Servizi Comunitari hanno fornito risposta a uno specifico quesito sull'interpretazione dei tre criteri per il raggiungimento del tasso fino al 100% di finanziamento.

In particolare, è stata fornita una nozione di "beneficiario collettivo" in stretta correlazione a quella di "interesse collettivo": il beneficiario collettivo va inteso come un organismo riconosciuto dall'autorità competente rappresentativo degli interessi dei suoi membri, di un gruppo di *stakeholders* o del pubblico in generale. Tuttavia, le azioni di questo organismo (oltre alle loro caratteristiche innovative) devono essere intraprese nell'interesse collettivo dei suoi membri. Pertanto, tali azioni non sono la somma dei singoli interessi dei membri appartenenti alla stessa organizzazione, ma devono avere una portata più ampia, ossia devono corrispondere ad una singola azione compiuta nell'interesse di tutti, in quanto il beneficiario è l'organizzazione collettiva in sé e non i suoi singoli membri. Ad esempio, l'acquisto, da parte dei membri di un'associazione professionale o di una cooperativa, di attrezzature per ottenere migliori offerte commerciali, non può qualificarsi come un'azione di interesse collettivo, in quanto i membri dell'organizzazione collettiva finirebbero per possedere l'attrezzatura, diventando di fatto i beneficiari collettivi. Viceversa, l'acquisto da parte di un'associazione di pescatori di una macchina per la produzione del ghiaccio liquido, che ha lo scopo di fornire servizi ai suoi membri, si configura come interesse collettivo. La differenza sta nel fatto che il secondo caso aumenterebbe il valore delle catture e la qualità del pesce per i consumatori.

Con riferimento alla nozione di "elementi innovativi", la Commissione afferma che non vi è una definizione cristallizzata. Sulla base dell'art. 26 del Reg. (UE) 508/2014 e del Manuale sull'Innovazione di Oslo, si desume che l'innovazione si traduce in una realizzazione di un prodotto o di un processo nuovi o sostanzialmente migliorati. Nel primo caso (prodotto) ci si riferisce all'introduzione di un bene o di un servizio nuovo o migliorato rispetto alle sue caratteristiche o agli usi previsti. Ciò include significativi miglioramenti nelle specifiche tecniche, nelle componenti materiali e nei software incorporati,

La nota comunitaria del 19 ottobre 2017, in relazione alla definizione di beneficiario collettivo, prendendo come esempio le cooperative di pesca, comunica che il possesso del requisito <<carattere collettivo>> è soddisfatto se ai sensi della legislazione nazionale le cooperative sono organismi collettivi. Si chiede quindi di specificare, tenendo conto della legislazione vigente, per i diversi soggetti che operano nel settore (cooperative, consorzi, organizzazioni di produttori, associazioni rappresentative delle imprese, ecc.) quelli che possono essere considerati <<collettivi>> ai sensi della normativa attualmente in vigore.

Nella fattispecie della Misura 1.41 par. 2 una cooperativa di pesca costiera artigianale può essere considerata "soggetto collettivo"?

nelle facilità d'uso o in altre caratteristiche funzionali. Per innovazione di processo ci si riferisce, invece, alla realizzazione di un metodo di produzione o di consegna nuovo o significativamente migliorato. Ciò prevede cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nei software.

La Commissione Europea con nota ARES(2017) 5105620 del 19 ottobre 2017 ha chiarito che la definizione di "beneficiario collettivo" dovrebbe essere inteso come riferito a un'organizzazione riconosciuta dall'Autorità responsabile in quanto rappresentante degli interessi dei suoi membri, di un gruppo di parti interessate (*stakeholders*) o del pubblico in generale.

La normativa nazionale individua le società consortili, le cooperative e le organizzazioni di produttori quali figure nelle quali assume rilievo predominante la funzione sociale, a differenza delle società di capitali che sono, invece, connotate da uno scopo di lucro.

Le cooperative, infatti, perseguono uno scopo mutualistico, che consiste nella gestione di un servizio in favore dei soci, i quali sono i destinatari prioritari dei beni o dei servizi messi a disposizione dalla cooperativa.

I consorzi e le organizzazioni di produttori sono contratti fra imprenditori che istituiscono una organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

Anche queste forme associative, pertanto, presentano il carattere mutualistico, in quanto l'attività sociale deve svolgersi nell'interesse delle imprese associate.

La mera sostituzione di un motore e/o più motori, seppur all'interno di una struttura associata, quale una cooperativa di pesca costiera artigianale, non può rivestire il carattere di operazione con "interesse collettivo" di cui l'art. 95, par. 3, lett. a) punto i) del Reg. (UE) 508/2014.

Danni alle catture causate dal cormorano

Domanda

Ai danni alle catture causati dal Cormorano (*Phalacrocorax carbo*) possano essere applicati regimi di compensazione previsti dall'art. 40, par. 1, lettera h)?

Risposta

Così come chiarito dai Servizi Comunitari della DG-MARE, i regimi di risarcimento dei danni alle catture previsti dall'art. 40 par. 1 lett. h del Reg. (UE) 508/2014 possono riguardare tutte le specie di cui all'art. 1 della Direttiva 2009/147/EC, vale a dire tutte le specie di uccelli viventi allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il Trattato. Pertanto anche i danni causati

dalla specie *Phalacrocorax carbo* – Cormorano rientrano nella fattispecie dell'articolo citato.

Misura 2.57 (acquacoltura - assicurazione degli stock acquicoli)

Domanda

Riguardo la Misura 2.57, destinata a salvaguardare le entrate dei produttori acquicoli tramite un'assicurazione degli stock acquicoli, si chiede:

1. se il contributo previsto è a valere sul premio della polizza indipendentemente dal danno subito;
2. se il contributo sul premio viene liquidato anche in assenza di un danno;
3. se è necessario assicurare almeno il 30% dello stock ittico presente (calcolato sulla media dello stock presente negli ultimi 5 anni);
4. se è preferibile assicurare per un valore dello stock ittico presente superiore al 30% tenendo conto anche dell'eventuale franchigia;
5. se nel contratto assicurativo devono essere inserite clausole specifiche.

Risposta

1. Sì, perché lo scopo della Misura è quello di fornire un supporto alle spese sostenute dagli acquicoltori relativamente ai contratti assicurativi, sempre che le condizioni previste all'articolo 57 siano soddisfatte;
2. sì, se le condizioni dell'articolo 57 sono soddisfatte, l'aiuto potrà essere liquidato per supportare il costo del contratto assicurativo anche prima che un eventuale evento che possa causare una perdita economica si verifichi, essendo l'aiuto indipendente dall'eventuale presenza di un danno;
3. no, perché l'articolo 57 richiede che il contratto copra le perdite economiche pari a più del 30% del fatturato annuo dell'acquicoltore;
4. no, per gli stessi motivi di cui sopra;
5. no, il Reg. (UE) 508/2014 non definisce nessuna clausola specifica da includere nel contratto di assicurazione.

Tali risposte sono state fornite dai Servizi della Commissione in seguito a richieste di chiarimenti in merito l'applicazione della Misura.

Inoltre, si segnala che il cofinanziamento previsto dalla Misura 2.57 si pone in deroga rispetto a quanto disciplinato nel documento Linee Guida per l'Ammissibilità delle Spese del PO FEAMP, ove si prevede che siano ammissibili solamente gli oneri assicurativi, a condizione che questi non siano recuperabili dal beneficiario.

Variante in corso d'opera – modifica del quadro economico

Domanda

È possibile modificare il solo quadro economico, senza una modifica dei lavori o delle forniture?

Risposta

La modifica del quadro economico è considerata variante, al pari delle altre voci indicate, se supera il limite del 10%. Viceversa, la descrizione delle modifiche apportate, sia per il semplice cambio di fornitore, sia per la variazione del quadro economico nei limiti del 10%, deve essere riportata nella

relazione finale per il pagamento a Saldo.

Spese per anticipo di progetto

Domanda

Si chiede di chiarire la giustificazione della tempistica di presentazione delle spese sostenute dai beneficiari a copertura dell'anticipo del 40%. In particolare, perché lo Stato di Avanzamento/Saldo successivo all'anticipazione può avvenire anche dopo tre anni? La tempistica di realizzazione non deve essere scadenzata nei bandi di Misura e nel cronoprogramma?

Risposta

Si tratta di un limite temporale massimo (*presentati al più tardi entro tre anni dall'anno in cui è stato versato l'anticipo*) che, a prescindere dalla durata del cronoprogramma e/o da eventuali varianti, proroghe, cause eccezionali o contenziosi che potrebbero prolungare il completamento del progetto, deve comunque essere rispettato.

Lo svincolo della polizza mediante dimostrazione delle spese sostenute può avvenire, a discrezione del beneficiario, in qualsiasi momento e fino alla domanda di pagamento a Saldo. Eventuali SAL intermedi possono o meno essere a compensazione dell'anticipazione.

Locali adibiti a ospitalità e abitazione

Domanda

Misura 1.30

È ammessa anche l'ospitalità, come per l'agriturismo?
In caso affermativo, è ammesso anche l'adeguamento dell'abitazione, purché sia cura del beneficiario garantire la netta separazione tra locali adibiti a propria abitazione e locali adibiti all'ospitalità?

Risposta

Sì.

Ammodernamento e attività di diversificazione

Domanda

Misura 1.30

Il Reg. (UE) 508/2014 art. 30 parla di NUOVE attività. Tale termine è ribadito anche nei criteri di ammissibilità. Ciò significa che gli ammodernamenti delle attività di diversificazione esistenti non sono ammissibili?

Risposta

Gli investimenti sulle attività esistenti non sono ammissibili al sostegno ai sensi della Misura.

Attività di diversificazione

Domanda	Risposta
<p>Misura 1.30</p> <p>Si chiede di specificare cosa si intende per nuova attività (nuovo codice ATECO, sviluppo ramo aziendale, altro)?</p> <p>Si chiede di specificare se un'impresa che pratica ad esempio il pesca turismo può, con la medesima partita IVA, avviare un'attività di ittiturismo o altro.</p>	<p>Per nuova attività si intende, nella fattispecie, l'estensione della propria principale attività d'impresa (pesca) a sviluppo di un ramo aziendale nell'ambito della stessa con l'obbligo di apertura del relativo codice ATECO.</p> <p>Si.</p>

Motore ausiliario

Domanda	Risposta
<p>Misura 1.41 par. 2</p> <p>Le condizioni indicate nelle lettere a), b) e c) del paragrafo 2 valgono anche per il motore ausiliario? È avviso dello scrivente che si riferiscano solo al motore principale, in quanto il secondario viene utilizzato esclusivamente ai fini della sicurezza nella navigazione. Si prega di chiarire.</p>	<p>L'art. 41 al par. 2 esplicitamente riporta che il sostegno per la sostituzione e l'ammodernamento è concesso per i motori principali o ausiliari.</p>

Segmento della flotta

Domanda	Risposta
<p>Misura 1.41 par. 2</p> <p>La normativa prevede la possibilità di ammettere progetti relativi ad imbarcazioni appartenenti ad un segmento di flotta per il quale la relazione sulla capacità di pesca di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del Reg. UE n.1380/2013 ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento. Si chiede di confermare se, per la GSA9, la misura non si può applicare solo al segmento della flotta 18 metri <= LFT < 24 metri.</p>	<p>Come è noto, ai sensi dell'art.41, paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 508/2014, il sostegno del FEAMP per la sostituzione o per l'ammodernamento dei motori principali o di quelli ausiliari può essere concesso solo a pescherecci che appartengano a un segmento di flotta che si trova in una situazione di equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone il segmento.</p> <p>Tale valutazione è oggetto di una relazione, così come previsto dall'art.22, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1380/2013, nella quale vengono riportati, annualmente, i segmenti della flotta in squilibrio.</p> <p>Nel caso di specie occorre, quindi, valutare la relazione vigente al momento della presentazione della domanda.</p>

Qualità e trasformazione dei prodotti della pesca

Domanda

Misura 2.48, par. 1, lettera f

Si parla di migliorare la qualità o aggiungere valore ai prodotti acquacoltura: COSA SI INTENDE? La trasformazione può essere finanziata, se tesa ad aggiungere valore al prodotto allevato.

Risposta

Le attività di trasformazione e commercializzazione sono finanziabili sulle Misure 2.48 "Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura" e 5.69 "Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura".

È necessario specificare che il beneficiario della Misura 2.48 è esclusivamente l'impresa di acquacoltura che, se nell'ambito delle proprie attività di allevamento svolge anche quella di trasformazione può ricevere un finanziamento a valere sulla suddetta Misura.

Le attività di trasformazione e commercializzazione sono finanziate a valere sulla Misura 5.69 il cui beneficiario finale sono le PMI.

Qualora un'impresa acquicola sia anche un'impresa che tra le proprie attività ha la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti dell'acquacoltura, questa potrà accedere anche al bando relativo alla Misura 5.69.

Quanto sopra descritto per la Misura 2.48 risulta in analogia con quanto previsto dalla Misura 1.42 "Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate".

Attività complementari

Domanda

Misura 2.48, par. 1, lettera h

Si parla di diversificazione del reddito tramite sviluppo di attività complementari. Il paragrafo 2 dovrebbe spiegare meglio: attività complementari intese come attività acquicole CHIAVE dell'impresa, ad esempio il turismo legato alla pesca sportiva, i servizi ambientali legati all'acquacoltura e le attività pedagogiche. La vendita diretta e l'ittiturismo sono ricomprese qui dentro?

Risposta

Possono essere finanziati tutti quegli interventi per i quali sia dimostrata la complementarietà rispetto all'attività principale, nel caso specifico la vendita diretta non può essere compresa in quanto trattasi di una fase dell'attività principale e, quindi, non complementare.

Vincolo di trasferimento del peschereccio

Domanda

L'art. 25 del Reg. (UE) 508/2014 prevede che il proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui al capo I dello stesso regolamento non trasferisce tale peschereccio al di fuori dell'Unione nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Si chiede di chiarire per quali Misure si applichi il vincolo dei 5 anni. Inoltre, nel caso in cui il vincolo non sia rispettato, si chiede di chiarire se lo Stato Membro procederà al recupero dell'intero importo erogato.

Risposta

Il vincolo si applica a tutte le Misure del Capo 1 del Reg. (UE) 508/2014 (Priorità 1 – Pesca marittima e nelle acque interne) nelle quali è coinvolto il proprietario di un'imbarcazione da pesca.

Nel caso del mancato rispetto dell'obbligo, lo Stato Membro recupera le somme indebitamente versate in relazione all'intervento per un importo proporzionato al periodo durante il quale il vincolo non è stato rispettato.

Pesca costiera artigianale

Domanda

La "pesca costiera artigianale nelle acque interne è assimilabile alla pesca costiera artigianale? o è un refuso?

Risposta

La pesca costiera artigianale viene esercitata anche nelle acque interne.

Termine pagamento finale

Domanda

Con riferimento alle Disposizioni Attuative – Parte A Generali, al paragrafo 4.1 Stabilità delle Operazioni, è riportato che "[...] il sostegno erogato è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario [...]". Come bisogna intendere il termine temporale del pagamento finale?

Risposta

Il termine temporale del pagamento finale decorre dalla data del decreto di liquidazione.

Efficienza energetica

Domanda

Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici:

a) eliche a efficienza energetica, assi compresi; Chi certifica l'efficienza?

c) generatori a efficienza energetica, ad esempio alimentati a idrogeno o a gas naturale; Le autorizzazioni all'imbarco di simili generatori chi le rilascia?

d) elementi di propulsione a energia rinnovabile, quali vele, aquiloni, pale eoliche, turbine o pannelli solari; evidenziati per segnalarli come refusi/errori

f) conversione di motori ai biocarburanti, manca la distribuzione di tali carburanti.

Risposta

a) Il costruttore con scheda tecnica, certificazioni di prodotto/di processo, ecc.

c) Lo stesso ente che autorizza l'installazione a bordo dei generatori tradizionali.

d) Sono state inserite fra le spese ammissibili così come previste dal Reg.(UE) 2015/531.

f) Sono state previste così come prescritte dal Reg. (UE) 2015/531; se fosse implementata la distribuzione di biocarburante nel tempo, la scheda di Misura ne tiene già conto.

Costi di investimento

Domanda

Misura 1.43 - costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari e attrezzature). Ivi comprese opere in calcestruzzo?

Risposta

Obiettivo e finalità della Misura è quello di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture per favorire una maggiore competitività della filiera ittica e per ridurre l'impatto ambientale. Il beneficiario provvederà in tal senso a realizzare le opere secondo le modalità ritenute migliori dai progettisti/tecnici abilitati ed a seguito dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni da parte degli Enti preposti.

Formazione Professionale

Domanda

Si ribadisce la richiesta di inclusione tra i beneficiari dei soggetti riconosciuti dallo Stato Membro per lo svolgimento di attività di "Formazione Professionale". Altrimenti dovrebbe essere il pescatore professionale a svolgere le attività previste dall'art. 29, paragrafo 1, lett. a).

Il pescatore come può acquisire le "adeguate competenze" previste dal paragrafo 5 delle pertinenti Disposizioni Attuative di Misura non potendo usufruire della Misura 29?

Risposta

A seguito di quesito, i Servizi Comunitari hanno chiarito che possono essere ricompresi gli operatori privati accreditati che erogano servizi di formazione professionale.

La scheda di Misura è stata adeguata. Si specifica altresì che l'avvalersi dei servizi previsti dalla Misura 1.29 par. 1 lett. a) è una delle possibilità utili all'acquisizione delle "adeguate competenze" ma non l'unica.

Le spese elaborate sono state definite considerando le specificità dei diversi territori. Ogni O.I., laddove lo ritenga necessario, può essere maggiormente restrittivo aggiungendo ulteriori voci all'elenco delle spese non ammissibili.

Definizione di anno civile così come richiamato nel Reg. (UE) 508/2014

Domanda

Cosa si intende per anno civile così come richiamato agli artt. del Reg. (UE) 508/2014?

Risposta

Per anno civile si intende il periodo di rivoluzione della Terra intorno al Sole; tale periodo ha la durata media, per gli usi pratici, di 365 giorni (definizione vocabolario Treccani). Si fa presente che i Criteri di selezione, approvati nelle due sedute del Comitato di Sorveglianza del 3 marzo e 25 maggio 2016, in accordo con quanto sopra riportato, definiscono l'anno civile in 365 giorni; a titolo di esempio si riporta il criterio di selezione relativo all'operazione della Misura 1.38 (Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione della specie):

Numero di giorni di pesca in mare svolti dall'imbarcazione di cui al par. 5 lett. a) nei due anni civili precedenti (730 gg) la data di presentazione della domanda" giorni	C=0 N=60 C=1 N val. max
---	----------------------------

Organi decisionali e membri di età inferiore a 40 anni

Domanda

Nelle Disposizioni attuative specifiche di Misura, tra i criteri di Selezione trasversali, è previsto un punteggio premiale per le imprese il cui rappresentante legale ha un'età inferiore ai 40 anni. Come deve essere applicato il criterio nel caso in cui una società abbia più rappresentanti legali?

Risposta

Il criterio di selezione è il seguente: *Minore età del Richiedente, ovvero minore età media dei componenti dell'organo decisionale.*

Pertanto, in analogia, nel caso in cui esistano diversi Rappresentanti legali, si può procedere calcolando la media dell'età dei Rappresentanti legali.

Ammissibilità degli interventi finanziabili ai sensi della Misura 5.69 (Commercializzazione)

Domanda

La Misura 5.69 "Trasformazione dei prodotti ittici" finanzia impianti destinati alla commercializzazione all'ingrosso dei prodotti ittici?

Risposta

Sì, in quanto riconducibile alla Priorità 5 (Favorire la commercializzazione e la trasformazione). Nel novero delle spese ritenute ammissibili sono, infatti, previsti macchinari ed attrezzature per etichettatura, utili nella fase di commercializzazione, nonché operazioni che prevedono campagne di comunicazione ed azioni di *brand management*.

Ammissibilità dei progetti secondo l'art. 43 del Reg. (UE) n. 508/2014

Domanda

È possibile applicare la Misura 1.44 par. 1 lett, f) anche nelle acque marine situate verso terra rispetto alla linea di base del mare territoriale? La Misura 1.43 si applica a tutte le acque marine ivi comprese quelle situate verso terra rispetto alla linea di base del mare territoriale?

Risposta

La Misura 1.44 par. 1 lett, f) si applica alle sole acque interne.
La Misura 1.43 si applica alle sole acque marine.
La linea di base del mare territoriale non contribuisce a delimitare le acque interne, in quanto tale disciplina viene regolata dal codice di navigazione.

Intensità massima di aiuto pubblico alle attività formative finanziate nell'ambito della misura di cui all'art. 29 del Reg. (UE) 508/2014 del FEAMP

Domanda

Qual è l'intensità massima di aiuto pubblico per le attività di formazione finanziate a valere sulla misura di cui all'art. 29 del Reg. (UE) 508/2014 del FEAMP? Può essere elevata ad una percentuale maggiore, fatte salve le deroghe già previste di cui all'art. 95 del Reg. (UE) 508/2014?

Si richiede se per le *attività di formazione erogate da Operatori privati accreditati* sia possibile poter elevare la quota del cofinanziamento al 100% in analogia a ciò che accade per altri Fondi SIE; ciò consentirebbe ai destinatari interessati di poter accedere ai corsi formativi senza disparità di trattamento e garantirebbe potenzialmente alla Misura il successo auspicato.

Risposta

L'AdG, tramite la nota n.12816 del 29 maggio 2017 (ARES (2017) 2688674), ha posto il quesito ai Servizi della Commissione Europea richiedendo se, per le attività di formazione erogate da operatori privati accreditati ai sensi dell'art. 29 del Regolamento attuativo del FEAMP, sia possibile poter elevare la quota del cofinanziamento al 100%.

La Commissione, con nota Ares (2017) 5032251 del 16 ottobre 2017 ha chiarito che, per tutte le azioni a valere sull'art. 29 del Regolamento FEAMP, l'Autorità di Gestione deve riferirsi alla regola generale di cui all'art. 95, par. 1, per la quale gli Stati membri sono tenuti ad applicare un'intensità massima di aiuto pubblico pari al 50% della spesa totale ammissibile dell'intervento, a meno che non siano soddisfatte le condizioni per beneficiare di altre deroghe a norma del medesimo articolo.

A titolo di esempio, gli interventi all'art. 29 possono beneficiare di intensità di aiuto più vantaggiose se riguardano la pesca costiera artigianale. Un elenco completo delle possibilità di deroga alla regola generale di cui all'art. 95, par. 1, figura nell'allegato I del Reg. (UE) 508/2014, come ricordato dall'art. 95, par. 4.

Infine, in caso di conformità ad una o più delle condizioni dell'allegato I del Regolamento FEAMP, devono essere applicate anche le disposizioni dell'art. 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 772/2014 della Commissione.

Rispetto del vincolo di stabilità

Domanda

Si richiede se il rispetto del vincolo di stabilità di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, per le operazioni realizzate su beni demaniali, possa essere garantito dagli Organismi Intermedi nel caso in cui la concessione a favore del beneficiario abbia scadenza prima del termine di 3 o 5 anni.

Risposta

I Servizi Comunitari hanno dato risposta al quesito sottoposto dall'AdG su richiesta degli Organismi Intermedi chiarendo che l'articolo 71, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sulle disposizioni comuni per i Fondi SIE (d'ora in avanti "RDC") stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di monitorare il mantenimento di operazioni che comprendono investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, per un periodo di cinque anni dal pagamento finale al beneficiario. Ogni Stato membro ha la possibilità di ridurre a tre anni il termine per il mantenimento di un investimento o di posti di lavoro creati dalle PMI. Come indicato al considerando 64 del RDC, un periodo più limitato di tre anni sarebbe giustificato se l'investimento riguardasse il mantenimento di investimenti o posti di lavoro creati dalle PMI, in linea con il principio di proporzionalità.

La disposizione dell'articolo 71 del RDC prevede il monitoraggio di tutti gli investimenti produttivi, indipendentemente dal fatto che il loro obiettivo riguardi la creazione di posti di lavoro o meno. Tale monitoraggio dovrebbe essere effettuato in conformità con le condizioni della convenzione di sovvenzione.

Ciò si applica a tutti gli investimenti produttivi, controllando se si è verificato quanto segue: a) cessazione dell'attività produttiva cofinanziata o b) cambiamento sostanziale che incide sulla natura, sugli obiettivi o sulle condizioni di attuazione dell'investimento produttivo cofinanziato come indicato nella convenzione di sovvenzione (entro il termine di tre / cinque anni dopo il pagamento finale al beneficiario).

L'attenzione è richiamata sul sistema di licenze di utilizzo del terreno per i siti di acquacoltura che non rendono possibile, al momento della domanda o della concessione di determinati beneficiari, i meccanismi con cui assicurare la continuità delle operazioni fino a tre / cinque anni dopo la data del pagamento finale.

Per superare la situazione di cui sopra, si propone che gli Organismi Intermedi sviluppino una sorta di schema/meccanismo di garanzia.

Nell'esaminare le possibili soluzioni, dovrebbe essere considerata la disposizione dell'articolo 71, paragrafo 1, dell'RDC che impone al beneficiario di rimborsare il suo contributo qualora si verifichi un cambiamento sostanziale della natura, degli obiettivi o delle condizioni di attuazione di un'operazione. Se un cambiamento è sostanziale e porta a minare gli

obiettivi originari dell'operazione, dovrebbe essere deciso a livello nazionale. Questo deve essere verificato rispetto alle condizioni stabilite nel documento per il supporto all'operazione (cioè il decreto che assegna/aggiudica l'operazione).

Al fine di valutare se una nuova circostanza influisce sulla natura, sugli obiettivi o sulle condizioni di attuazione dell'operazione, l'autorità competente deve effettuare un confronto tra le nuove condizioni di attuazione e quelle descritte nel documento che stabilisce le condizioni per il sostegno all'operazione.

Questa valutazione può essere eseguita quando si verifica il cambiamento e non necessariamente a priori nel momento in cui l'operazione è sostenuta. In particolare, nel caso in cui si menziona la valutazione, si precisa che questa deve essere sicuramente fatta se la licenza non viene riattribuita allo stesso operatore.

La valutazione riguarda unicamente l'operazione che potrebbe non essere influenzata da un cambio di proprietario della licenza.

Per concludere, è possibile ridurre il termine per il mantenimento di un investimento o di posti di lavoro creati dalle PMI (come indicato al primo comma dell'articolo 71, paragrafo 1) a tre anni dal pagamento finale al beneficiario.

Definizione dei beneficiari "Altri organismi dedicati a tale scopo"

Domanda

Con riferimento alla scheda di misura 1.43, si richiede un parere sulla corretta definizione della categoria di beneficiari indicati come: "Altri organismi dedicati a tale scopo", in quanto non viene specificata con chiarezza né la natura dell'organismo né lo scopo.

Risposta

Gli "altri organismi" richiamati nella scheda dovranno avere tra gli scopi statutari anche quelli legati alla gestione delle aree portuali, ai ripari di pesca, alle aste, ecc. La natura dell'Organismo può essere sia pubblica che privata.

Interventi ammissibili in acquacoltura e trasformazione

Domanda

Ammissibilità a valere sulla misura 2.48 e 5.69 di interventi:

- di acquacoltura/trasformazione di microalghe per l'alimentazione di specie ittiche o destinati alla produzione di prodotti dietetici per l'alimentazione umana;
- di acquacoltura di tipo non alimentari per la trasformazione nei settori dei prodotti farmaceutici/ cosmetici.

Si richiede, altresì conferma sulle misure a valere delle quali è possibile finanziare l'allevamento e produzione di microalghe.

Risposta

Il Reg. (UE) n. 508/2014, al considerando 49 prevede testualmente che *“Il FEAMP dovrebbe pertanto poter sostenere gli interventi innovativi, lo sviluppo delle imprese acquicole in generale, comprese quelle dedite all'acquacoltura di tipo non alimentare e a quella offshore, e attività complementari, come il turismo legato alla pesca sportiva, servizi ambientali connessi con l'acquacoltura o attività educative”*.

Dal tenore letterale della sopra citata previsione, la finalità del PO FEAMP 2014/2020, tra le altre, è quella di promuovere lo sviluppo anche di imprese acquicole che sono volte all'acquacoltura di tipo non alimentare.

Sulla base di quanto sopra esposto, la Misura 2.48 - Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura – di cui all'art. 48 del Reg. (UE) n. 508/2014 è incentrata su iniziative destinate a finanziare investimenti produttivi per il settore acquacoltura, in linea con l'obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI previsto tra gli Obiettivi Tematici del Quadro Strategico Comune per la Programmazione 2014/2020. In un'ottica di rafforzamento della competitività e della redditività del settore, infatti, la Misura intende ampliare le prospettive di sviluppo favorendo la diversificazione della produzione.

Con riferimento alla Misura 5.69 - Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura – di cui all'art.69 del Reg. (UE) n.508/2014, si prevede di innovare sia le strutture che i processi produttivi e, al contempo, la possibilità di lavorare sottoprodotti derivanti da attività di trasformazione principale di prodotti provenienti da catture commerciali che non possono essere destinate al consumo umano.

Importo del sostegno Misura 1.30 e 1.44 (30)

Domanda

Cosa si intende per 50% del bilancio previsto nel piano aziendale?

Risposta

La base da utilizzare per il calcolo del massimale del 50% corrisponde all'importo dell'investimento nel quale si può, tuttavia, includere anche il costo della redazione del piano aziendale ai sensi dell'art 30 par. 2) lett. a).

Entrate nette

Domanda

Al par. 7.1.1.4 “Entrate nette” delle Linee Guida per l’Ammissibilità delle Spese del PO FEAMP, dalla lettura dello stesso, risulterebbe che tale tipologia di entrata derivi dall’utilizzo di strutture.

Qualora non si sia in presenza di “strutture” ma bensì di servizi nel vero senso del termine, non correlati ad impianti o strutture, ad esempio attività di promozione (Misura 5.68) che in qualche modo generano entrate nette qualora le manifestazioni di *show cooking* prevedano il pagamento di un ticket per l’ingresso alla manifestazione, si dovrà tenere conto al termine del periodo concesso per la realizzazione del progetto delle entrate nette eventualmente realizzate dal beneficiario?

Risposta

Il paragrafo citato disciplina anche la fattispecie della fornitura di servizi.

Modalità di trattamento delle domande di pagamento secondo quanto previsto dall’Art. 131 del Reg. (UE) 1303/2013

Domanda

È possibile l’inclusione nelle domande di pagamento delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario e non ancora rimborsate?

Risposta

Ai sensi dell’art. 131 del Reg. (UE) 1303/2013 è possibile certificare la spesa sostenuta dal beneficiario e non ancora rimborsata. Rimane stabilito che il rimborso dovrà essere effettuato come indicato dall’art. 132 del medesimo Regolamento. Il Sistema Informativo SIPA consente l’applicazione di tale metodologia.

Allegato W del Modello Attuativo – Dichiarazione sull’insussistenza di cause di incompatibilità

Domanda

Si chiede un chiarimento circa l’individuazione dei soggetti interessati dall’Allegato W.

Risposta

È compito dell’Amministrazione (AdG/O.I./FLAG) individuare i soggetti che compilano la dichiarazione in riferimento alla fattispecie del procedimento.

Finanziabilità della sostituzione dello scafo in legno con uno scafo in vetroresina

Domanda**Risposta**

Il FEAMP prevede il sostegno per la sostituzione dello scafo in legno di una barca da pesca con uno scafo in vetroresina, ovviamente rimanendo vincolato al tonnellaggio lordo nazionale e internazionale della barca oggetto dell'intervento?

In merito si sono pronunciati i Servizi comunitari, i quali hanno risposto, con Nota Ares (2018) 4242798 del 14/08/2018, come segue.

Ai sensi dell'Art. 32, paragrafo 1, del Reg. (UE) 508/2014, "Al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, il FEAMP può sostenere investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature, a condizione che tali investimenti vadano al di là dei requisiti imposti dal diritto dell'Unione o nazionale.". Inoltre, l'articolo 41, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento prevede che " ... il FEAMP può sostenere:

- a) investimenti destinati ad attrezzature o a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci;

Infine, l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento Delegato (UE) 2015/531, prevede che i "costi connessi impiego di antivegetativi atossici, come la ramatura, per ridurre l'attrito" siano ammissibili al sostegno.

Al contrario, gli articoli 4, 5 e 6 del medesimo regolamento relativi alla salute e alla sicurezza non fanno riferimento ad alcun costo per gli investimenti sullo scafo delle navi da pesca.

Per quanto riguarda l'Art. 32 "salute e la sicurezza", non si rileva alcuna disposizione legale che consentirebbe investimenti nella sostituzione dello scafo in legno delle navi.

Pertanto, si ritiene che la sostituzione dello scafo in legno con lo scafo in vetroresina non sia idonea per scopi di salute e sicurezza.

Per quanto riguarda la riduzione dei gas a effetto serra e il miglioramento dell'efficienza energetica, la sostituzione di scafi in legno con vetroresina può essere considerata ammissibile, a condizione che sia dimostrato che riduce l'attrito e utilizza materiali non tossici. A tal fine è richiesta una dichiarazione da parte di uno degli Enti di Classifica (nota ARES (2018) 4242798 del 14.08.2018) così come riportato anche nella Nota dell'AdG trasmessa in data 25 gennaio 2019 (prot. n. 2199) sulle spese ammissibili a valere sulle Misure 1.32 e 1.41 del PO FEAMP.

Procedure

Istruttoria e controllo delle domande di pagamento

Domanda

Il sistema dei controlli di 1° livello individuato è molto rigido: infatti è necessario un istruttore diverso dal revisore e poi un controllore diverso dalle altre due figure.

Il responsabile di Misura potrebbe svolgere una delle tre funzioni e non solo quella dell'istruttore?

Risposta

Il controllo per l'ammissibilità delle domande di sostegno prevede la figura dell'Istruttore che può essere svolta anche dal Responsabile di Misura.

L'istruttoria della domanda di pagamento viene effettuata da figura diversa dall'Istruttore di cui sopra, e prevede la fase di revisione che può essere svolta anche dalla medesima figura che ha svolto l'istruttoria della domanda di sostegno, ivi incluso il Responsabile di Misura.

Delega controlli a soggetti esterni

Domanda

Nel manuale è previsto che le funzioni siano delegate a soggetti esterni, che si intende?

Risposta

Le verifiche di gestione per le operazioni a regia sono effettuate dall'Autorità di Gestione, tuttavia, nel caso in cui lo ritenesse necessario (ad esempio personale numericamente insufficiente) può delegare in parte o totalmente i controlli a soggetti esterni. In tal caso la delega deve definire chiaramente l'ampiezza del lavoro da effettuare ed il procedimento amministrativo dovrà essere conforme alla disposizione vigente.

Operazione già avviata

Domanda

Nel caso di operazione già avviata si può avere conferma che è ammissibile stabilire una percentuale? (ad esempio non deve essere stato attuato - in termini di spesa - più del 70% del progetto al momento della presentazione della domanda?)

Risposta

Il Regolamento comunitario consente di concedere il sostegno a progetti già iniziati ma non conclusi. Su come ogni O.I. intenda la definizione di "non conclusi" e, quindi, definire la soglia percentuale di avanzamento limite sussiste libertà di interpretazione, nel rispetto di quanto riportato nelle Linee Guida dell'Ammissibilità delle spese del PO FEAMP 2014/2020.

Ruolo dei Revisori

Domanda**Risposta**

La figura del revisore può costituire un appesantimento procedurale non previsto dalle norme comunitarie e da quelle nazionali sul procedimento amministrativo. È possibile non contemplare tale figura nelle disposizioni generali del manuale o quantomeno ricondurla esclusivamente ai progetti di maggiore entità lasciando facoltà di scelta al singolo O.I.?

Il controllo delle domande di pagamento prevede obbligatoriamente le figure dell'istruttore e del revisore: tuttavia, onde evitare la necessità di impiego eccessivo di personale, si è provveduto a limitare il coinvolgimento per il trattamento del medesimo progetto ad un funzionario per la domanda di sostegno e a due funzionari per la domanda di pagamento; una stessa persona può svolgere due delle tre fasi totali e coincidere anche con il responsabile di Misura (art. 72 del Reg. (UE) 1303/2013).

Ambito di applicazione del D.Lgs. 50/2016 a soggetti privati

Domanda

Nel caso di concessione di contributo, se l'intervento ha ad oggetto lavori di importo superiore ad un milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da Amministrazioni aggiudicatrici, il Beneficiario è tenuto ad applicare le condizioni previste dal D.Lgs. 50/2016?

Risposta

Sì, a tal proposito si rimanda a quanto prescritto all'art. 1 del D.Lgs. 50/2016 nuovo codice degli appalti e ss.mm.ii.

Soggetti ammissibili

Investimenti nella trasformazione nella micro/piccola impresa

Domanda	Risposta
<p><u>Misura 1.42 e Misura 5.69</u></p> <p>Nel caso di micro/piccola impresa di pesca e in particolare cooperativa armatrice che voglia effettuare un investimento nella trasformazione, su quale delle due misure deve presentare la domanda di aiuto?</p>	<p>Le Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) rientrano fra i soggetti ammissibili al sostegno di cui all'art. 69 del Reg. (UE) 508/2014. I beneficiari previsti all'art. 42 Reg. (UE) 508/2014 sono esclusivamente gli armatori e i proprietari di imbarcazioni da pesca, indipendentemente dalle caratteristiche economico dimensionali dell'impresa richiedente.</p>

Persona fisica e giuridica del pescatore

Domanda	Risposta
<p>Cosa si intende per "pescatore"? Si richiama la persona fisica, giuridica o entrambe le accezioni?</p> <p>Tra i beneficiari dei contributi per le Misure 1.44 par. 1, lett. e) (riferimento art. 42) – 1.44, par. 4 (riferimento art. 30) - 1.44, par. 6, sono inclusi anche i pescatori in forma associata?</p>	<p>L'AdG, tramite la nota n. 8131 del 13 maggio 2016, ha posto il quesito ai Servizi della Commissione Europea, richiedendo se la definizione di <i>pescatore</i>, riportata all'art. 3 del Reg. (UE) 508/2014, possa ricomprendere anche le persone giuridiche, sempre che il testo non contenga espreso riferimento alle persone fisiche. L'art. di cui sopra recita, infatti, tra le definizioni: "<i>pescatore</i>": <i>qualsiasi persona che esercita l'attività di pesca commerciale, quali riconosciute dallo Stato membro</i>.</p> <p>La richiesta deriva dal fatto che la normativa nazionale individua le seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pescatore: il soggetto, persona fisica, iscritta al Registro Gente di Mare ed al Registro dei pescatori marittimi, detenuti presso le Autorità Marittime, che esercita la pesca marittima professionale come attività lavorativa esclusiva o prevalente; - Imprenditore ittico (armatore): il soggetto, persona giuridica, iscritto nel Registro delle Imprese di Pesca e titolare della licenza di pesca che esercita professionalmente, ed in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca marittima professionale e le relative attività connesse. <p>La Commissione, con nota Ares (2016)3996714 ha chiarito che, se non altrimenti specificato, per "pescatore" si intende sia la persona fisica che giuridica, riconosciuta dallo Stato Membro. Tale riconoscimento da parte dello Stato Membro corrisponde all'iscrizione negli appositi registri (Registro delle imprese di pesca tenuto dall'Autorità</p>

Marittima, ecc.).

La Commissione ricorda, tuttavia, che per alcune delle Misure di cui al Capo 1 del Regolamento FEAMP, la definizione di pescatore è più stringente.

Si tratta delle seguenti Misure:

- art. 29 (Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale): nel paragrafo 2, nell'ambito del sostegno ai coniugi dei pescatori, il termine pescatore è inteso come persona fisica. Anche nel paragrafo 3, le condizioni per il tirocinio includono alcuni parametri per il pescatore che possiede l'imbarcazione; pertanto il pescatore è unicamente inteso come persona fisica;
- art. 31 (Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori): il paragrafo 3 fornisce una definizione specifica per il termine giovane pescatore che restringe la definizione alle sole persone fisiche;
- art. 33 e 34 (Arresto temporaneo e definitivo delle attività di pesca): nell'ambito dell'arresto temporaneo, c'è una chiara differenziazione tra i diritti e gli obblighi del pescatore e del proprietario della barca;
- art. 38 (Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie): il sostegno nell'ambito di questo articolo è limitato al pescatore che rispetta determinate condizioni (es. possesso delle attrezzature, lavoro a bordo per almeno 60 giorni negli ultimi 2 anni). Queste condizioni si riferiscono alle persone fisiche.

Obiettivi Tematici

Domanda

Perché elencare di nuovo le priorità le Misure e gli OT di riferimento? Tale trattazione infatti è già presente nel PO.

Si suggerisce di inserire più sinteticamente una tavola sinottica in cui eventualmente indicare chi attua la Misura (AdG o OI), se sono Misure a titolarità o a gestione, che tipologia di procedura va seguita per attuarla (erogazione di finanziamenti, acquisizione di beni e servizi, opere pubbliche).

Risposta

L'intento del Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni Procedurali è quello di descrivere in maniera dettagliata le diverse procedure, ruoli e funzioni degli Organismi coinvolti nella gestione del PO FEAMP. La tabella con l'indicazione delle Misure divise tra regia e titolarità è presente nel capitolo 4" Fasi procedurali". Sulle procedure di attuazione si rimanda alle relative Disposizioni Attuative e Schede di Misura.

Aiuti di Stato

Domanda

Nell'attuazione delle Misure del Reg. (UE) 508/2014 non occorre applicare la normativa sugli aiuti di stato.

Tuttavia nel caso del CLLD non sembrerebbe che sia così.

Se non è così occorre una trattazione che ricomprenda non solo gli orientamenti, ma altresì il regolamento di esenzione (o i regolamenti di esenzione) e il regolamento de minimis.

Risposta

Nel documento della Commissione Europea "Domande e risposte sulle norme sugli aiuti di Stato per progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)" si riporta che:

- se un'attività CLLD finanziata nell'ambito del FEAMP è "collegata alla pesca", ai sensi dell'art. 8, par. 2, del FEAMP le norme sugli aiuti di Stato non sono di applicazione;
- se un'attività CLLD sovvenzionata nell'ambito del FEAMP non è "collegata alla pesca", si applicano le norme generali sugli aiuti di Stato e non quelle specifiche al settore della pesca, come ad esempio il FIBER.

In linea di principio gli aiuti di Stato sono incompatibili con il mercato interno, tranne in casi specifici, ad esempio: gli aiuti de minimis (ossia importi talmente modesti da non avere alcun impatto significativo sulla concorrenza) alcuni tipi di sovvenzioni che non creano distorsioni della concorrenza e sono disciplinati dal regolamento di esenzione per categoria applicabile al settore della pesca e dell'acquacoltura.

Se nessuno di questi due casi specifici trova applicazione, i singoli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione gli eventuali regimi di aiuti di Stato che intendono mettere in atto o gli eventuali aiuti di Stato che intendono concedere, e non possono attuare il regime o concedere l'aiuto prima che la Commissione lo abbia dichiarato conforme al Trattato (si veda l'art. 3 del Reg. (UE) 1589/2015 del Consiglio e l'art. 2 del Reg. (CE) 794/2004 della Commissione).

Fideiussione

Domanda

L'Ente pubblico deve presentare polizza fideiussoria?

Risposta

Sì, utilizzando gli schemi allegati alle Disposizioni Attuative - Allegato R - Schema garanzia Enti Pubblici per anticipazioni.

Codice degli Appalti

Domanda

Si chiede di non richiamare esplicitamente il Nuovo Codice degli Appalti. Infatti considerata la struttura del nuovo codice appalti basata sul codice, sui decreti attuativi ministeriali sulle linee guida dell'Anac vincolanti e sulle linee guida dell'Anac non vincolanti, si rischia, ad avviso di chi scrive, di ingenerare più confusione introducendo un ulteriore livello da aggiornare frequentemente.

Meglio prevedere delle giornate formative di aggiornamento oppure rimandare alla creazione di un gruppo tecnico, di una task force, vista la complessità e l'attuale instabilità del quadro normativo.

Infine, anche in relazione agli accordi fra PA ai sensi della 241 si può rimandare al codice appalti art 5.

Risposta

Pur condividendo le considerazioni in merito alla complessità della materia e l'esigenza di attendere l'emanazione dei decreti attuativi che completeranno e definiranno la disciplina della materia si rappresenta che le previsioni contenute nel Manuale delle procedure e dei controlli – Disposizioni Procedurali sono esplicative delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.

Tenuto conto che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute all'applicazione delle disposizioni vigenti, l'Amministrazione con il Manuale ha inteso descrivere i diversi iter procedurali da adottare nel contesto normativo attuale.

Per quanto riguarda la possibilità di prevedere giornate formative sul tema, tale proposta potrà essere oggetto di valutazione.

In conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 "un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice" in presenza delle condizioni prescritte dal medesimo articolo.

In caso di accordi conclusi tra Pubbliche Amministrazioni si è ritenuto opportuno far riferimento alla normativa dettata dalla Legge n. 241/1990, in particolare all'art. 15, il quale stabilisce espressamente che le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Requisiti del giovane pescatore (Misura 1.31)

Domanda

In riferimento ai requisiti previsti per l'accesso al finanziamento della 1.31 e, in particolare, ai 5 anni necessari di esperienza che un giovane pescatore deve possedere, si richiede un parere circa la definizione di "formazione professionale equivalente", se intesa come possesso del titolo di scuola nautica, corso di formazione di cui all'art. 29 o altro.

Risposta

Il documento relativo ai criteri di ammissibilità del PO FEAMP 2014/2020 precisa, in merito alla Misura 1.31, che: "la persona fisica richiedente deve avere un'età inferiore a 40 anni e deve possedere un diploma di secondo grado ad indirizzo nautico, oppure un diploma di laurea in Discipline Nautiche oppure un diploma di secondo grado ed aver sostenuto un corso di formazione di almeno 100 ore ad indirizzo nautico, alla data di presentazione della domanda di sostegno".

Sistema Italiano Pesca e Acquacoltura (SIPA)

Inserimento in SIPA dell'IBAN

Domanda

Nella sezione richiedenti di una pratica, viene richiesta la modalità di pagamento e, nel caso in cui ci si avvalga dell'IBAN, la selezione dello stesso. È possibile procedere all'inserimento senza indicare obbligatoriamente l'IBAN?

Risposta

La presenza dell'IBAN in SIPA è un'informazione obbligatoria.

Compilazione *check list*

Domanda

Nel caso in cui la compilazione delle *check list* a Sistema non corrisponda esattamente a quanto previsto nelle *check list* cartacee, si richiede quale procedura attuare rispetto alle seguenti alternative:
A) va compilata la *check list* del sistema "adattando" quella cartacea;
B) è necessario compilare la *check list* del sistema lasciando tutte le voci non conformi al cartaceo valorizzate con "Non applicabile". Nelle note va specificato che la *check list* è diversa da quella compilata e che è caricata contemporaneamente a Sistema.

Risposta

L'opzione corretta è la B.

Codici ATECO

Domanda

Come si procede quando i codici ATECO di un beneficiario non corrispondono a quelli previsti in SIPA?

Risposta

In questi casi l'Organismo Intermedio può inviare all'AdG i codici che reputa mancanti e una volta effettuate le opportune verifiche sulla pertinenza degli stessi, questi potranno essere inseriti a Sistema dai tecnici di SIN.

Reportistica delle informazioni in SIPA

Domanda

È possibile scaricare dal SIPA delle reportistiche delle informazioni registrate? Se sì, di che tipo?

Risposta

Al momento per le pratiche c'è la possibilità di effettuare i seguenti scarichi:

- Elenco pratiche: contiene la lista delle pratiche con l'evidenza dell'importo impegnato (spacchettato nelle varie quote) e il dettaglio dei singoli beneficiari (una riga per ogni beneficiario). Questo scarico è ovviamente modificabile con l'inserimento di altre informazioni (ad es. importo pagato per ogni beneficiario)
- Istruttoria: prevede lo scarico dettagliato di tutte le fasi dell'*iter* della pratica (importi spaccettati per quota, validazioni, ed evidenza di documenti di certificazione). Anche in questo caso è possibile aggiungere altre informazioni (ad es. numero quietanze previste e inserite).
- Elenco beneficiari in "Reportistica FEAMP".

Fase del Revisore

Domanda

Alcuni Organismi Intermedi trattano diversamente l'inserimento della fase del Revisore rispetto all'emanazione del Decreto di impegno/concessione dell'aiuto, ossia se la relativa *check list* vada compilata anticipatamente o successivamente alla firma del suddetto Atto. È stato eliminato il vincolo relativo alla fase dell'inserimento della *check list* del Revisore rispetto all'emanazione del Decreto?

Risposta

È stato eliminato il vincolo sulla fase di versamento, in SIPA la fase di pagamento corrisponde all'istruttoria del pagamento che viene sottoposta al revisore. Dopo la revisione si procede ad inserire la quietanza nella quale sono riportati i dati del mandato di pagamento.